

Allegato 5- Rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Regionale: diritti e doveri

1 Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile

La Regione Marche e l'Ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della "Carta di impegno etico del Servizio Civile Regionale", la comune consapevolezza che il SCR è "espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace". Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione e all'impiego per le finalità del progetto, accettando responsabilmente il ruolo di chi apprende idee, contenuti e comportamenti; farsi carico delle finalità del progetto; partecipare consapevolmente alle attività dell'Ente previste nel progetto di SCR-GG; accogliere con fiducia il confronto con le persone impegnate nell'Ente; esprimere il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, nel rapporto con gli altri e nel progetto; coltivare le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e a migliorarlo.

2 Presentazione in servizio

- a) Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'Ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
- b) Il responsabile locale dell'Ente accreditato o il rappresentante legale dell'Ente, provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dalla SRSC in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità ricoperte dalle medesime.
- c) Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a:
 - copia del progetto approvato;
 - permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;
 - fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;
 - formazione svolta sia generale che specifica;
 - richieste avanzate dal volontario;
 - eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
 - provvedimenti disciplinari;
 - ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
- d) In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
- e) La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione della Struttura, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici retribuiti previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
- f) La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione della SRSC e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai ventisei giorni di permesso (venti retribuiti e sei non retribuiti) spettanti durante l'anno di servizio (cfr. successivo punto 6). L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

3 Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto

- a) Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere alla SRSC, l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso Ente per il medesimo bando.
- b) Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere alla SRSC, l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato da un altro Ente per il medesimo bando.

- c) Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta alla SRSC, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

- a) La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a quarantacinque giorni (cfr. successivo punto 7) è consentita esclusivamente entro i primi quattro mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno otto mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della L.R. n. 15/05.
- b) Al fine di consentire alla SRSC di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la documentazione, entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.
- c) L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l'Ente dovrà far pervenire alla SRSC la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, certificato medico).
- d) In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli Enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Dirigente della SRSC. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato. **Le rinunce e le interruzioni** (es. malattie oltre quarantacinque giorni) **devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni alla SRSC via fax allo 071/8064193**, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei volontari. L'Ente di impiego è tenuto a comunicare mensilmente alla SRSC, tramite il sistema informatico regionale per la gestione del SCR, tutte le assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternità. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa presente che ciascun Ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via informatica, secondo la procedura che verrà comunicata. La SRSC si riserva di caricare sulla quota di compartecipazione, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

- a) Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto.
- b) In caso di revoca del progetto disposta dalla SRSC, i volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a 6 mesi, hanno la possibilità, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile, di presentare nuova domanda in uno dei bandi successivi.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

- a) I volontari devono essere impiegati presso le sedi indicate nel progetto a cui sono stati assegnati dalla SRSC per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto stesso. È consentito il trasferimento dei volontari presso altre sedi dell'ente non riportate nel progetto, esclusivamente per cause di forza maggiore non dipese dall'Ente. I temporanei trasferimenti per cause di forza maggiore vanno comunque autorizzate dalla SRSC.
- b) Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" che alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio", l'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai sessanta giorni, previa tempestiva comunicazione alla SRSC, presso altre località in Italia o all'estero (con specifica assicurazione aggiuntiva per i rischi non espressamente previsti dall'assicurazione stipulata dalla Regione), non coincidenti con le sedi del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della SRSC per le spese di viaggio.

7. Malattie e infortuni

- a) L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Regionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
- b) Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sul modulo cartaceo, non telematico, rilasciato dal medico di famiglia o da altre strutture pubbliche. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.
- c) Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.
- d) Al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori trenta giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori trenta giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
- e) I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, compresi nel periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.
- f) L'Ente comunica alla SRSC i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.
- g) In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web **www.serviziocivile.marche.it**.
- h) L'Ente invia alla SRSC una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
- i) Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità

- a) Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).
- b) È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).
- c) Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16, lett. a), e all'art. 20 le volontarie devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
- d) L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17 che nel caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'Ente essere resa nota alla SRSC, per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure la SRSC dovrà essere informata a cura dell'Ente, è infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
- e) Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle volontarie. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. Guida di automezzi

- a) È consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. È consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'Ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per

l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell'insufficienza dei mezzi dell'Ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).

Resta inteso che occorre:

- da parte degli Enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;
- da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'Ente.

- b) I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dalla SRSC e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'Ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dalla SRSC o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. Permessi

- a) Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di ventisei giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.
- b) Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
- c) I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai ventisei giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione;
 - nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
 - esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio;
 - convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno;
 - volontariato per eventi straordinari di protezione civile.
- d) Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
- e) I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'OLP della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
- f) Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
- g) La fruizione di giorni di permesso eccedenti i ventisei retribuiti deve essere comunicata dall'Ente alla SRSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11 Orario di servizio

- a) I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle trenta ore settimanali ovvero un monte ore annuo di millequattrocento ore.
- b) Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su quattro, cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.
- c) Per equiparare i volontari impegnati in progetti con orario flessibile (con monte ore annuo di millequattrocento) a quelli impegnati in progetti con orario rigido, i ventisei giorni di permesso retribuito vengono conteggiati forfettariamente in 160 ore, per cui questi volontari, al termine dei dodici mesi di validità del progetto, dovranno avere effettivamente svolto millecinquecentosessanta ore di servizio, comprensive dei permessi retribuiti come indicato nel capitolo 10, punto b).
- d) Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.
- e) Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.
- f) Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. **I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio: per il riconoscimento del rimborso il servizio non deve essere interrotto prima del completamento del terzo mese.**
- g) È compito dell'Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

- h) L'Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto. Sarà cura dell'Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'Ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o superiore a sei mesi al volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competenze.

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dalla SRSC un attestato di espletamento del servizio civile regionale quale misura di attuazione di "Garanzia Giovani", redatto sulla base dei dati forniti dall'ente. Hanno diritto ad ottenere l'attestato anche i volontari assegnati quali subentranti che hanno effettuato almeno 8 mesi di servizio.

- a) L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio o che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno 8 mesi interrotto per giustificati e documentati motivi personali.